REGOLAMENTO (CEE) N. 1475/72 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 1972

relativo alla fornitura di zucchero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'Organizzazione di assistenza e di lavoro delle Nazioni Unite a favore dei rifugiati di Palestina (UNRWA) ha rivolto alla Comunità economica europea una domanda di fornitura di zucchero a titolo di aiuto alimentare ;

considerando che, data l'urgenza che caratterizza la richiesta dell'UNRWA, nonché la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità, conviene rispondere favorevolmente alla domanda di detto organismo mediante un'azione eccezionale ;

considerando che conviene che la Comunità prenda a carico, oltre al valore della materia prima, la spedizione del prodotto fino al porto di sbarco, nonché le spese di spedizione fino al luogo di destinazione e di distribuzione sul posto di tale prodotto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È messa a disposizione dell'UNRWA, a titolo di aiuto alimentare ai profughi assistiti da tale organismo, una quantità di 4 000 tonnellate di zucchero bianco prodotto e messo in libera pratica nella Comunità.

2. La mobilitazione della merce cif porto di sbarco è effettuata con procedura di aggiudicazione.

3. Le condizioni dell'aggiudicazione, nonché le altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da altimo con regolamento (CEE) n. 607/72 [2].

Articolo 2

1. Ai fini di cui all'articolo 1, formano oggetto di finanziamento comunitario :

— il valore dello zucchero nella fase cif, nonché

— a titolo eccezionale e alle condizioni previste nell'accordo con l'UNRWA, le spese di spedizione fino al luogo di destinazione e le spese di distribuzione.

2. Le spese inerenti all'esecuzione del presente regolamento sono imputate sullo stanziamento del titolo 9 « Aiuto alimentare ed altre spese » del bilancio delle Comunità europee.

Articolo 3

1. Per le spese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, la Commissione, previa consultazione del Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, decide di accordare anticipi agli Stati membri interessati che ne abbiano fatto domanda. La Commissione controlla i conti degli Stati membri sulla base dei documenti giustificativi da essi trasmessi, entro un termine massimo di 6 mesi dopo la loro presentazione. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [3].

2. Per le spese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, la Commissione procede al versamento all'UNRWA di un contributo forfettario o al rimborso a tale organismo delle spese effettivamente sostenute sulla base di documenti giustificativi, secondo le modalità previste nell'accordo con l'UNRWA.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. SCHMELZER

---

[1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
[2] GU n. L 75 del 28. 4. 1972, pag. 4.
[3] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.